

loro « quibus sacri juris potestas est » ed hanno « vim tanta noscendi » (1). Cresciuto alla scuola di Uitenbogaert nell'ambiente umanistico di Leida, il Grozio era naturalmente portato a simpatizzare per gli arminiani. Ma nel vivo del conflitto fu trascinato dai riflessi politici della contesa, dal problema giuridico in essa implicito. Esiste un diritto dello Stato a intervenire in materia religiosa? E se esiste quale ne è la natura, quali ne sono i limiti? La passione teologica distoglieva le menti dall'aspetto giuridico della questione. Il governo stesso nei suoi primi provvedimenti era dominato da preoccupazioni di politica interna, più che dalla chiara coscienza dei suoi compiti e dei suoi poteri. Esso non poteva disconoscere la posizione di privilegio della Chiesa riformata, non poteva ignorare il favore del popolo pei gomaristi, il secreto appoggio ad essi da parte di Mauzilio d'Orange.

Nel giugno 1610 seguiva la *rimostranza* in cui gli arminiani definivano la loro posizione teologica. In cinque punti erano fissati i capisaldi della dottrina arminiana in materia di fede, di grazia, di predestinazione. Il Grozio non aveva ancora preparazione per giudicarne. Ma comprese la necessità di rendersene chiaro conto a meglio risolvere la questione giuridica. In una età di lotte religiose il diritto era chiamato a disciplinare l'attività teologica. D'altra parte nel Grozio l'interesse religioso e l'interesse giuridico erano ugualmente vivi e la soluzione giuridica del problema non poteva contraddirre alla sua coscienza religiosa. La separazione del diritto dalla teologia appartiene ad una fase posteriore della sua coscienza scientifica.

6. — Come può rilevarsi dall'epistolario, gli studi teologici assorbirono l'attività del Grozio negli anni 1610-12. Egli riuscì a formarsi nelle singole questioni un'opinione sua, fondata sopra una concezione unitaria della vita religiosa che lo avvicinava, senza confondersi, ai sociniani e agli arminiani. Con essi fu decisamente avverso ai due dogmi fondamentali della teologia protestante, al dogma luterano della giustificazione per la fede senza le opere, al dogma più propriamente calvinista della predestinazione e della grazia (2). Il Grozio vide in tali dogmi il disconoscimento

(1) Cfr. *Epistolario* pubb. per cura di P. C. Molhuysen, 'S. Gravenhage 1928. Parte I (1597-agosto 1618) Lett. 182, 24 dic. 1609 di Grozio a Rutgersius in cui è scritto: « Harum controversiarum me non intelligere ingenuus profiteor... nobis modica Theologia sufficit ». Il Rutgersius gli aveva scritto (*Epis.* Lett. 180) che Gomarus si era con lui lagnato del carme scritto da lui in onore di Arminio, nel quale sembrava avesse preso posizione contro di lui in materia teologica. Il Grozio non solo si affrettava a emendare il carme, ma in una lettera a Gomaro in data 24 dic. 1609 (riportata nell'*Epis.* cit. al n. 181) scriveva: « Quae Arminio tecum ac cum bonis multis disconvenere, ea nec satis scio, nec si sciame temere me interponam. Habet ista res suos judices... In controversia omnibus in eam partem semper propendeo, quae divinae gratiae plurimum tribuit. minimum nobis

(2) Cfr. su questi dogmi il RUFFINI, *Natura e grazia, libero arbitrio e predestinazione*